

# COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: france.neri@tiscali.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Prot. 8021

Decreto n. 04 / 2014.

## Atto Nomina Responsabile Anticorruzione DECRETO DEL SINDACO

**OGGETTO:** Nomina del Segretario Comunale dott. Vincenzo FREDA, quale Responsabile in materia di prevenzione della corruzione (legge n. 190 del 06 novembre 2012) e in materia di attuazione del programma triennale per la trasparenza (art. 11 del D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009).

### IL SINDACO

#### - Premesso che:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110 prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT), di cui all'art. 13 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, anche un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

- i commi 7 e 8 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono:

*"7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.*

*8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale."*

- il citato termine del 31 gennaio, su indicazione della CiVIT – Autorità Nazionale AntiCorruzione per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche, non può essere considerato perentorio (nel senso che il Piano adottato dopo la scadenza del termine è comunque valido);

- il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione dovrà provvedere anche:

- alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11;

**- Premesso, altresì, che:**

- l'art. 11 del D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009 prevede l'obbligo per le Amministrazioni di approvare il programma triennale per la trasparenza;
- l'art. 11, comma 8, lett. a), impone di pubblicare sul sito istituzionale, in apposita sezione, tale programma triennale e il relativo stato di attuazione;
- l'art. 11 del D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009 e delibera CiVIT n. 105 del 14/10/2010; negli enti locali, tale Responsabile è individuato di norma nel Segretario dell'Ente, salva diversa e motivata determinazione;

**- Precisato che:**

**il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:**

1. **entro il 31 gennaio di ogni anno**, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione (art. 1, comma 8, legge n. 190 del 06/11/2012);
2. **entro il 31 gennaio di ogni anno**, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
3. **verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano** triennale di Prevenzione della Corruzione;
4. **propone la modifica del piano**, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
5. d'intesa con il responsabile di servizio competente, **verifica l'effettiva rotazione degli incarichi** negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
6. **entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione** recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;
7. nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile di servizio lo ritenga opportuno, il responsabile **riferisce sull'attività**;

**- Precisato inoltre che:**

- il programma triennale per la trasparenza e, più in generale l'attuazione del principio di trasparenza, realizza di per sé una misura di prevenzione, consentendo il controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell'attività amministrativa;
- il programma per la trasparenza, per i motivi esposti, dovrà essere coordinato con il piano per la prevenzione della corruzione in modo da assicurare un'azione sinergica ed osmotica tra le misure e garantire la coincidenza tra gli ambiti temporali di riferimento;

- **Atteso che** il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 ha precisato che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del segretario che, secondo l'articolo 97 del TUEL, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

- **Atteso altresì**, che:

- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che la scelta dovrebbe ricadere su un dirigente che:

1. non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna;
2. non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari;
3. abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;

- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha segnalato l'inopportunità di nominare coloro che si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori tradizionalmente esposti al rischio di corruzione: uffici che seguono le gare d'appalto o che gestiscono il patrimonio;

- il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 1 del 25/01/2013, par. 2.5. ha dettato regole per il raccordo tra il responsabile della prevenzione e gli altri organi e figure presenti nell'Amministrazione, prevedendo che, fermi restando i compiti, le funzioni e le responsabilità del responsabile per la prevenzione, la possibilità di optare per la **concentrazione delle responsabilità in capo ad un unico soggetto, ove ciò sia ritenuto più efficiente**;

- CiVIT, con circolare n. 15/2013, in tema di organo competente a nominare il responsabile prevenzione della corruzione nei comuni, ha chiarito che il titolare del potere di nomina va individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo;

- **Richiamato** il comma 7 dell'articolo 1 della legge 190/2012 di attribuzione della competenza alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, **all'organo di indirizzo politico**;

- **Precisato che:**

- la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità della pubblica amministrazione (CiVIT) è stata designata quale Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 2, legge n. 190 del 06/11/2012);

- con la deliberazione numero 21/2012, la CiVIT aveva individuato il Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo competente a nominare l'OIV;

- le medesime considerazioni e motivazioni sviluppate da CiVIT, con la deliberazione n. 21/2012, possono estendersi al tema della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;

- il TUEL, articolo 50 comma 10, conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;

- **Ritenuto** di provvedere alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, dandone comunicazione alla giunta comunale ed all'organo consiliare nella prima seduta utile ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa

- **Vista** la legge 07/08/1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

- **Visto** il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- **Visto** il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante disposizioni in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- **Visto** l'art. 99 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

- **Visto** l'art. 1, comma 7, della Legge n. 190 del 06/11/2012;

## DECRETA

1) dalla data odierna e sino alla scadenza del mandato elettorale, di nominare il Segretario Comunale dott. **Vincenzo FREDA**, nato a Sessa Aurunca (CE) il **14 gennaio 1952** e residente in **Cellole (CE)**, Via Freda, n. 84, quale **Responsabile della prevenzione della corruzione e dell'attuazione del programma per la trasparenza**,

incaricando il suddetto Segretario Comunale a predisporre, entro i termini indicati dalla legge:

- la proposta del piano comunale triennale di prevenzione della corruzione e del regolamento per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione,
- il programma triennale per la trasparenza;

2) di comunicare, copia del presente decreto, alla Giunta Comunale ed all'Organo Consiliare nella prima seduta utile;

3) di comunicare copia del presente, alla CiVIT (segreteria.commissione@civit.it), piazza Augusto Imperatore, n. 32, 00186 ROMA e al Dipartimento della Funzione Pubblica, corso Vittorio Emanuele II^, n. 116, 00186 ROMA;

4) ai fini della massima trasparenza e accessibilità (art. 11 D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009), di pubblicare in modo permanente copia del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in una parte specifica del sito avente ad oggetto "Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità".

Pignataro Interamna, lì 22 ottobre 2014.



Il Sindaco  
Dott. Benedetto Mario Evangelista